

COMUNE DI BELGIRATE

REGOLAMENTO

*Per il funzionamento del
Consiglio Comunale*

Approvato con Atto C.C. n° 16 del 20 Luglio 2004

(*) Modificato con Atto C.C. n° 28 del 29 Luglio 2016

Indice

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ARTICOLO 1 - Oggetto
- ARTICOLO 2 - Consiglio e Consiglieri Comunali
- ARTICOLO 3 - Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale

Titolo II

CONSIGLIERI COMUNALI - DIRITTI E PREROGATIVE

- ARTICOLO 4 - Diritto all'informazione ed accesso agli atti
- ARTICOLO 5 - Diritto d'iniziativa
- ARTICOLO 6 - Presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione
- ARTICOLO 7 - Interrogazioni e risposte
- ARTICOLO 8 - Interpellanze
- ARTICOLO 9 - Mozioni
- ARTICOLO 10 - Svolgimento delle mozioni
- ARTICOLO 11 - Emendamenti delle mozioni
- ARTICOLO 12 - Ordine del giorno riguardanti le mozioni
- ARTICOLO 13 - votazione delle mozioni

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ARTICOLO 14 - Presidente del Consiglio
- ARTICOLO 15 - Gruppi consiliari
- ARTICOLO 16 - Denominazione e Capigruppo

Titolo IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ARTICOLO 17 - Disposizioni generali
- ARTICOLO 18 - Maggioranza e minoranza
- ARTICOLO 19 - Convocazione del Consiglio Comunale
- ARTICOLO 20 - Deposito degli atti
- ARTICOLO 21 - Presidenza
- ARTICOLO 22 - Pubblicità delle sedute
- ARTICOLO 23 - Ordine durante le sedute
- ARTICOLO 24 - Apertura delle sedute e numero legale
- ARTICOLO 25 - Mancanza del numero legale nel corso di una seduta
- ARTICOLO 26 - Svolgimento delle sedute
- ARTICOLO 27 - Celebrazioni e commemorazioni
- ARTICOLO 28 - Comunicazioni
- ARTICOLO 29 - Dichiarazioni impreviste
- ARTICOLO 30 - Norme generali sulla discussione
- ARTICOLO 31 - Interventi dei Consiglieri
- ARTICOLO 32 - Mozione d'ordine
- ARTICOLO 33 - Fatto personale
- ARTICOLO 34 - Intervento degli Assessori
- ARTICOLO 35 - Ordine nella discussione
- ARTICOLO 36 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- ARTICOLO 37 - Richiamo di un Consigliere e sospensione della seduta
- ARTICOLO 38 - Accettazione delle proposte
- ARTICOLO 39 - Interventi esterni
- ARTICOLO 40 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto
- ARTICOLO 41 - Votazioni: adempimenti e validità
- ARTICOLO 42 - Votazioni: modalità di voto
- ARTICOLO 43 - Aggiornamento della seduta

Titolo V

Commissioni Consiliari

- ARTICOLO 44 - Compiti e funzioni delle Commissioni
- ARTICOLO 45 - Istituzione, composizione e durata delle Commissioni
- ARTICOLO 46 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente
- ARTICOLO 47 - Compiti del Presidente
- ARTICOLO 48 - Segretario delle Commissioni
- ARTICOLO 49 - Funzionamento delle sedute delle Commissioni
- ARTICOLO 50 - Consultazioni, collaborazioni e sopralluoghi
- ARTICOLO 51 - Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e dei Funzionari
- ARTICOLO 52 - Convocazione delle Commissioni
- ARTICOLO 53 - Verbali delle Sedute: lettura e approvazione
- ARTICOLO 54 - Verbali delle sedute: raccolta e conservazione

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, la convocazione e lo svolgimento delle adunanze consiliari, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto e nel rispetto delle norme contenute nel T.U.E.L..

ARTICOLO 2

Consiglio e Consiglieri Comunali

Le elezioni del Consiglio Comunale, il numero dei Consiglieri, la loro durata in carica e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge, salva le cause di decadenza di essi all'Art. 11, comma 6, dello Statuto.

ARTICOLO 3

Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale

- 1.** La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo eletto e dallo stesso Presidente ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto.
- 2.** In detta seduta, quale primo adempimento, debbono essere esaminate le condizioni di eleggibilità degli eletti a Consigliere ed a Sindaco del Comune, a norma del Capo II Titolo III del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e deve essere dichiarata l'ineleggibilità di essi quando sussiste una delle cause ivi previste, seguendo le procedure indicate dall'Art.69 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
- 3.** Espletate le verifiche di essi ai commi precedenti, il Sindaco presta il giuramento previsto dall'Art. 21, comma 2 della Statuto.

Titolo II

CONSIGLIERI COMUNALI - DIRITTI E PREROGATIVE

ARTICOLO 4

Diritto all'informazione ed Accesso agli atti

1. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi e di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.
2. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio competente per materia.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dalle Aziende Speciali, dai Consorzi e dagli altri Enti dipendenti dal Comune, nonché dalle Società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'esercizio del mandato consiliare.
4. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi.
5. Qualora la richiesta di informazioni da parte di un Consigliere comporti la riproduzione fotostatica di documenti o atti, essa verrà soddisfatta a titolo gratuito, compatibilmente con le esigenze di lavoro dei singoli uffici, nel più breve tempo possibile.
6. Al fine di facilitare l'accesso alla documentazione detenuta da Enti diversi dal Comune, ad ogni Consigliere Comunale viene rilasciato un tesserino di riconoscimento firmato dal Sindaco, attestante la sua qualifica.
7. Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e della custodia degli atti e dei documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha ricevuti, come pure sarà ritenuto responsabile qualora ne faccia un uso diverso da quello inerente al proprio mandato.
8. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo della riservatezza in ordine agli atti e documenti da lui consultati.

ARTICOLO 5

Diritto d'iniziativa

Ogni Consigliere può presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni che interessino anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

ARTICOLO 6

Presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione

1. I Consiglieri hanno la facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti, di norma, sono presentati, per iscritto al Presidente del Consiglio, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza.

3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Comunale che le assegna al Dirigente o Responsabile del Servizio competente per lo svolgimento, con procedura d'urgenza, dell'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, provvede ad acquisire i necessari pareri, rinviando l'argomento all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali pareri non sono acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva, salvo che, a seguito del dibattito, in base alla dichiarazione di voto formulata dai capigruppo, emerga una maggioranza contraria alla proposta di emendamento.

ARTICOLO 7

Interrogazioni e risposte

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta, rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale, per conoscere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta o sia esatta, se s'intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione: ad essa va data risposta scritta entro 15 gg. dalla presentazione.

ARTICOLO 8

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta Comunale per conoscere i motivi ed i criteri di base ai quali siano stati presi determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema.
2. L'interpellanza comporta una risposta verbale da parte del Sindaco o dell'Assessore competente.
3. L'interpellante ha diritto di svolgere ed illustrare, per non più di cinque minuti, la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore competente.
4. Solo l'interpellante ha diritto di replica per non più di cinque minuti.
5. Ogni Consigliere ha facoltà di proseguire, singolarmente o con altri, nello sviluppo di una interpellanza mediante consegna al Presidente del Consiglio Comunale di ordini del giorno o mozioni che dovranno essere messe in discussione nella successiva convocazione di Consiglio.
6. Il Consigliere, nel presentare l'interpellanza, può chiedere che venga data alla stessa una risposta scritta. Il Sindaco o l'Assessore destinatario, in tal caso, sono tenuti a rispondere entro i successivi 15 giorni dalla richiesta.
7. Nel caso in cui non venga data risposta in Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione, entro i successivi 5 giorni il Sindaco o l'Assessore interpellato dovrà dare risposta scritta.

ARTICOLO 9

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ARTICOLO 10

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo e l'Assessore interessato. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ARTICOLO 11

Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

ARTICOLO 12

Ordini del giorno riguardanti le mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ARTICOLO 13

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 14

Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il Regolamento.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio, fissandone la data ed esercita le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento.
In particolare:
 - a) è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro venti giorni della richiesta di almeno tre dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a dieci giorni o ad un termine più breve, ove possibile, quando il Sindaco rappresenti la particolare urgenza della trattazione;
 - b) presiede l'adunanza del Consiglio, mantenendo l'ordine e facendo rispettare l'osservanza delle leggi e del Regolamento, nonché la regolarità della discussione;
 - c) ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza nei casi previsti dal Regolamento;
 - d) può, nelle sedute pubbliche, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine;
 - e) proclama il risultato delle votazioni e delle decisioni assunte;
 - f) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali;
 - g) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - h) riceve i nominativi dei Capigruppo Consiliari e le loro modificazioni;
 - i) assicura un'adeguata informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri.

ARTICOLO 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare; qualora un Consigliere decida altrimenti deve comunicare entro tre giorni dalla prima seduta al Sindaco a quale Gruppo vuole appartenere.
2. Qualora un Consigliere Comunale intenda aderire ad un altro Gruppo Consiliare già costituito dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco, corredata dell'assenso scritto del Capo del Gruppo di cui intende far parte.
3. E' possibile la costituzione di Gruppi Consiliari diversi da quelli costituiti a seguito delle elezioni comunali, purché ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri Comunali.
4. Qualora ne facciano richiesta un numero di Consiglieri Comunali inferiore, questi vengono inseriti in un gruppo denominato "misto", a cui appartengono tutti i Consiglieri che si trovano nella stessa situazione. Tale gruppo potrà essere costituito solo se composto da almeno tre consiglieri.

ARTICOLO 16

Denominazione e capigruppo

1. I Gruppi Consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Sindaco sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.
2. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco; analoga comunicazione andrà fatta per eventuali variazioni del nominativo.
3. Qualora non venga comunicato il nome del Capogruppo verrà considerato Capogruppo di Minoranza il candidato Sindaco non eletto e per il gruppo corrispondente alle liste del Sindaco eletto il Consigliere eletto con il maggior numero di voti di preferenza.

Titolo IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 17

Disposizioni generali

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione é adottata dal Sindaco sulla base dei principi generali.

ARTICOLO 18

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza. Per minoranza debbono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione ad essa.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo della maggioranza è sempre compreso il Sindaco.

ARTICOLO 19

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in sessione ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistano motivi e indilazionabili che rendono

necessari l'adunanza. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base allo Statuto il Sindaco riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. L'avviso scritto deve essere consegnato al domicilio legale di ciascun Consigliere. Può essere altresì effettuato, per esplicita richiesta dell'interessato, al domicilio eletto. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.

3. Su richiesta scritta del singolo Consigliere le convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni possono essere effettuate anche mediante fax o posta elettronica con firma digitale del Sindaco.

4. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita all'adunanza successiva.

5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.

6. La convocazione del Consiglio Comunale può essere altresì disposta dal Sindaco mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero loro assegnato dall'Amministrazione.

7. La consegna dell'avviso di convocazione mediante P.E.C. si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dal Comune, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate informaticamente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare."

ARTICOLO 20

Deposito degli atti

Tutti i documenti relativi agli atti normativi o amministrativi iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria 5 giorni prima della seduta, corredati dai documenti istruttori.

Per comprovati motivi la documentazione istruttoria potrà essere integrata sino a 24 ore prima della seduta.

ARTICOLO 21

Presidenza

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, in caso di sua assenza o di impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, spetta al Consigliere anziano.

ARTICOLO 22

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti persone.

ARTICOLO 23

Ordine durante le sedute

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi o essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri, se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.
2. Le persone presenti in aula non debbono arrecare disturbo ai lavori del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente potrà ordinare lo sgombero totale o parziale della sala in caso di disordini.
4. Gli espulsi non potranno rientrare nella sala durante la medesima seduta, se non con l'assenso del Presidente.

ARTICOLO 24

Apertura delle sedute e numero legale

1. All'ora fissata per la convocazione, il Presidente constata il numero legale e dichiara aperta la seduta.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente nel numero prescritto il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e scioglie l'adunanza.
3. Dopo le verifiche del numero legale, Il Sindaco svolge le proprie comunicazioni.
4. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

5. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se è presente almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 25

Mancanza del numero legale nel corso di una seduta

1. Qualora il Presidente accerti che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto per validamente deliberare, egli sospende per cinque minuti la seduta e fa richiamare in aula i Consiglieri, fa ripetere l'appello e qualora dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto, l'adunanza viene dichiarata sciolta relativamente agli argomenti rimasti da trattare.

ARTICOLO 26

Svolgimento delle sedute

1. **Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione; tuttavia tanto il Presidente quanto un Consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato esponendone i motivi, e la proposta qualora nessuno si opponga, si ritiene senz'altro accettata.**
2. **Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno, salvo nel caso di interpellanze verbali e di mozioni.**
3. **Gli interventi del Sindaco, del relatore e dei singoli consiglieri vengono registrati su supporto digitale o analogico.**
4. **Le registrazioni audio delle sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo le parti segretate per legge.**
5. **I supporti contenenti le registrazioni vengono poi, a cura dell'Ufficio Segreteria, racchiusi in apposite custodie con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e conservati a documentazione della seduta.**
6. **I Consiglieri comunali che vi abbiano interesse possono richiedere la riproduzione dei file audio contenenti gli interventi.**
7. **Le registrazioni audio, delle ultime due sedute, sono rese disponibili anche in formato digitale sul sito Web del Comune.**
8. **L'accessibilità è gratuita e non è soggetta ad alcuna forma di registrazione o accreditamento dell'utente."**

ARTICOLO 27

Celebrazioni e commemorazioni

1. Ogni Consigliere può chiedere la parola per celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni di particolare importanza, ma parlando per non più di dieci minuti.
2. Il Presidente ha peraltro il potere discrezionale di togliere la parola all'oratore quando questi passi a trattare argomenti estranei alla celebrazione, commemorazione o comunicazione stessa.

ARTICOLO 28

Comunicazioni

1. Per le comunicazioni del Sindaco è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
2. Esse non danno luogo né a discussione, né a voto. Sulle comunicazioni stesse possono essere presentate mozioni.

ARTICOLO 29

Dichiarazioni impreviste

1. Il Sindaco ha la facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere, per non più di CINQUE minuti, purché ne faccia richiesta al Sindaco almeno un'ora prima dell'orario di convocazione del Consiglio. Il Sindaco decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.

ARTICOLO 30

Norme generali sulla discussione

1. La discussione è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta.
2. Il Sindaco o l'Assessore competente o il Consigliere proponente o il relatore speciale svolgono la propria relazione.
3. Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
4. Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta concedendo la parola per le dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 31

Interventi dei Consiglieri

1. Il Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.
2. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
3. Ciascun Consigliere può intervenire due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di 5, nel corso della stessa discussione. Sono ammessi ulteriori interventi solo per mozioni d'ordine o fatto personale.
4. Il Presidente potrà concedere ai Consiglieri di intervenire nuovamente qualora consideri tale fatto utile allo svolgimento della discussione per un tempo non superiore ai 5 minuti previsti per la replica.
5. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un intervento scritto più ampio potrà chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

ARTICOLO 32

Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano.
3. Il Consigliere presentatore della mozione d'ordine può illustrarla per un tempo non superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 33

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, che, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.
6. Il Consigliere che interviene per fatto personale può svolgere le proprie argomentazioni senza limite di tempo.

ARTICOLO 34

Interventi del Sindaco, degli Assessori e dei relatori di Commissioni Consiliari

Il Sindaco, gli Assessori competenti e i relatori, ove si tratti di oggetti che siano stati demandati allo studio di speciali Commissioni Consiliari, possono parlare in qualunque momento della discussione; ma avvenuta la chiusura di essa, solamente per dichiarare se

mantengano le loro conclusioni, se accettino o respingano ordini del giorno o emendamenti presentati, e per semplici spiegazioni di fatti.

ARTICOLO 35

Ordine nella discussione

1. Il Presidente dà la parola nell'ordine della domanda, salvo che taluno dei richiedenti dichiarino di cedere il proprio turno ad altri.
2. Ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.
3. I Consiglieri che hanno ottenuto la parola parlano dal proprio posto, rivolti al Consiglio o al Presidente.
4. Il Presidente dirige la discussione, può prendere la parola, anche interrompendo l'ordine degli iscritti ed il Consigliere che parla, semprechè egli lo creda necessario per mantenere o ridurre pacata e regolare la discussione.
5. Nessun Consigliere può essere interrotto quando parla, salvo che dal Presidente ed esclusivamente per un richiamo al presente Regolamento.

ARTICOLO 36

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale (quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere) e la domanda di sospensiva (intesa ad ottenere il rinvio della discussione) possono essere presentate da ogni Consigliere.
2. Esse sono discusse e poste in votazione prima che si proceda, o si prosegua, nella discussione di merito. Potrà parlare solo un oratore per gruppo e per non più di 5 minuti.

ARTICOLO 37

Richiamo di un Consigliere e sospensione della seduta

1. Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discosti e ammonire quello che offenda colleghi o turbi l'ordine della seduta.
2. Ove il richiamo o l'ammonizione fossero risultati vani per due volte, il Presidente potrà togliere la parola all'oratore.
3. In caso di eccezionale gravità è facoltà del Presidente sospendere la discussione o anche la seduta per un dato tempo o scioglierla. Il Presidente dovrà in tal caso rinviare la seduta ad una data non superiore al 15° giorno successivo.

ARTICOLO 38

Accettazione delle proposte

Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di proposte, emendamenti, interrogazioni, interpellanze o mozioni, in precedenza presentate che siano formulate con parole sconvenienti o che riguardino argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterle in votazione.

ARTICOLO 39

Interventi esterni

Il Sindaco può invitare i Dirigenti/Responsabili Comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

ARTICOLO 40

Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi siano più richieste di intervento.
2. Chiusa la discussione si procede alle dichiarazioni di voto, quando previsto dal Regolamento, e alle votazioni.
3. Ogni Capogruppo, qualora non l'abbia già fatto durante la discussione generale, può esprimere la propria dichiarazione di voto parlando per non più di 5 minuti. I Consiglieri Comunali potranno esprimere la propria dichiarazione di voto qualora in dissenso con il proprio Capogruppo.
4. Iniziata la votazione non è più concessa la parola sull'argomento.
5. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente.

ARTICOLO 41

Votazioni: adempimenti e validità

1. Il Presidente, prima di procedere alle votazioni, verifica la presenza del numero legale.
2. Qualora sia necessario provvede alla nomina di tre scrutatori scelti tra i Consiglieri.
3. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei contrari, salvo quando sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva. Il Consiglio può, ove ne ritenga sussistente l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.
5. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 42

Votazioni: modalità di voto

1. Le votazioni, di norma, hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova; se il risultato rimane dubbio si ripete la votazione.
3. La votazione per appello nominale si fa col chiamare successivamente per ordine alfabetico i Consiglieri presenti a dichiarare a voce alta, ed in risposta al loro nome, con un sì o con un no, secondo che intendono approvare o non approvare la proposta.

4. La votazione avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge (o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri assegnati).
5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.
6. Nelle elezioni o nelle indicazioni di nomi il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità delle votazioni.
7. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengano segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
8. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati.
9. All'inizio della trattazione di ciascun argomento, per il quale sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata con un proprio Consigliere.

ARTICOLO 43

Aggiornamento della seduta

1. Nel caso in cui non sia concluso nella stessa seduta l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno il Presidente, sentiti i Capigruppo Consiliari, dispone l'aggiornamento ad altra data della seduta per concludere l'esame degli argomenti; di ciò dovrà essere data comunicazione scritta ai Consiglieri assenti al momento della sospensione.
2. Il Sindaco potrà altresì aggiungere ulteriori nuovi argomenti all'ordine del giorno della seduta sospesa, fermo restando il rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento per le convocazioni ordinarie o d'emergenza, limitatamente ai nuovi punti iscritti.

ARTICOLO 44

Compiti e funzioni delle Commissioni

Al fine di favorire la partecipazione democratica, il contributo ed il controllo dato da tutte le forze politiche alle scelte amministrative, possono essere istituite apposite commissioni consiliari .

ARTICOLO 45

Istituzione, composizione e durata delle Commissioni

Il Consiglio Comunale fissa la consistenza numerica di ciascuna di esse.

Ciascun Capo Gruppo designa i componenti del proprio Gruppo nelle Commissioni.

Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega appartenente al suo stesso Gruppo. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del Consigliere

componente la Commissione o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione.

ARTICOLO 46

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Sindaco convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto dal Presidente e da un Vice Presidente.

Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze ed in caso di uguale numero di preferenze, il Consigliere più anziano per età.

Per la nomina del Vice Presidente, è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del precedente comma.

Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

ARTICOLO 47

Compiti del Presidente

Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e presiede le sedute.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario della commissione verifica i risultati delle votazioni e controlla la redazione del processo verbale.

ARTICOLO 48

Segretario delle Commissioni

Ad ogni Commissione viene assegnato, per l'attività connessa con i compiti di segreteria, un componente della commissione.

Di ogni seduta il Commissario/Segretario redige il processo verbale, certificando la presenza dei componenti la Commissione.

ARTICOLO 49

Funzionamento delle sedute delle Commissioni

Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 50

Consultazioni, collaborazioni e sopralluoghi

Le Commissioni permanenti, in funzione della materia trattata, si possono avvalere della consulenza di rappresentanti di Enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame dei singoli argomenti e ne riferiscono al Consiglio.

I componenti delle Commissioni possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di un esperto.

E' esclusa, in ogni caso, la partecipazione di membri estranei al Consiglio, alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed alla approvazione di documenti, relazioni e pareri, e comunque quando si procede a votazioni.

Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.

ARTICOLO 51

Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e dei Funzionari

Il Sindaco o un Assessore da lui delegato hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Qualora il Sindaco non partecipi a tali lavori né abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere, previa intesa con il Sindaco, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione Comunale e degli Amministratori e dirigenti degli Istituti ed aziende dipendenti dal Comune, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.

La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta alla quale si chiede di intervenire e delle notizie e informazioni che la Commissione intende ottenere. La Giunta, qualora ritenga che la richiesta investa la propria attività politica, può rispondere direttamente.

ARTICOLO 52

Convocazione delle Commissioni

Le Commissioni sono convocate su disposizione del proprio Presidente.

Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno tre giorni prima delle riunioni.

Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta del Consiglio.

ARTICOLO 53

Verbali delle Sedute: lettura e approvazione

Il Presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.

La seduta inizia con la lettura del processo verbale della seduta precedente. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporvi una rettifica, o chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure intervenire per fatto personale.

ARTICOLO 54

Verbali delle sedute: raccolta e conservazione

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, raccolti e conservati negli archivi dell'Amministrazione Comunale.

I processi verbali delle Commissioni, dopo l'approvazione, vengono trasmessi al Sindaco, tramite il Segretario della Commissione.